

## **LINEE GUIDA**

### **PROCEDIMENTI CONGIUNTI (art. 473 bis n. 51 e n. 47)**

**A)** In presenza di:

- a) figli minori,
- b) figli maggiorenni non economicamente autosufficienti,
- c) qualsiasi domanda di contenuto economico tra coniugi (assegno mensile, di separazione e/o divorzio, o una tantum);

1) è sufficiente INDICARE nel testo del ricorso le disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi dell'ultimo triennio, quindi:

- redditi degli ultimi tre anni;
- saldi annuali finali dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni, anche cointestati tra le parti e/o con terzi, precisando in caso di co-intestazione il numero dei soggetti cointestati;
- titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, anche cointestati tra le parti e/o con terzi, precisando in tal caso il numero dei soggetti cointestati;
- oneri a carico delle parti;

2) non è necessario che venga effettuata la produzione dei documenti indicati dall'art. 473 bis.12 terzo comma;

3) non deve essere prodotta alcuna autocertificazione dalle parti in quanto i dati sono già inseriti nel ricorso sottoscritto dalle parti;

Sarà comunque facoltà del Giudice, ove ne rilevi la necessità, di richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;

4) non deve essere presentato il Piano Genitoriale.

- o -

**B)** Nel caso in cui non si verta nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), e la domanda riguardi solo lo status dei coniugi, non sono necessarie, nel ricorso, le indicazioni né le produzioni documentali, di cui sopra.

- o -

**C)** In ogni caso:

- la domanda congiunta va sottoscritta personalmente dalle parti;
- la richiesta di sostituzione dell'udienza in presenza con note scritte va evidenziata già nell'intestazione del ricorso;
- la richiesta di udienza cartolare formulata dopo il deposito del ricorso, dovrà essere giustificata e sarà soggetta alla valutazione del Giudice;
- nel ricorso le parti devono dichiarare esplicitamente di non volersi riconciliare.

- o -

## **MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO**

Salvo diversa ed esplicita richiesta delle parti o se non siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni, non verrà disposta alcuna udienza (art. 473 bis n. 51 u.c.)

- o -

## **AUDIZIONE DEL MINORE**

L'aula di ascolto del minore è a disposizione dei Giudici civili, in condivisione con i Magistrati penali e la Procura.

È stata fatta la richiesta per avere l'impianto di audio-registrazione, al momento non ancora disponibile. Tendenzialmente, i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, verranno ascoltati nell'aula del giudice, salvo diverse valutazioni del Giudice.

- o -

## **PROCEDIMENTI GIUDIZIALI**

A) Piano genitoriale ex art. 473 bis n. 12

- è preferibile che sia un documento separato, allegato al ricorso e può essere sottoscritto dalla parte, anche se non obbligatorio;
- va redatto in forma semplificata (età dei figli, scuola frequentata, orari scolastici, impegni extrascolastici).

B) Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni

- vanno depositati in formato completo, con il dettaglio di tutte le transazioni effettuate dal titolare del rapporto;
- non sono considerati sufficienti né il saldo di conto, né la semplice lista dei movimenti.